
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1363

P.O. FSE 2007-2013 “Asse II - Occupabilità” (categoria di spesa 65). Potenziamento dei servizi già effettuati presso i centri per l’impiego mediante l’utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale. Approvazione Linee Guida e integrazione dell’Atto d’intesa, approvato dalla G.R. con delibera n. 23 del 20/1/2009, tra la Regione Puglia e le Province Pugliesi.

Assente l’Assessore alla Formazione Professionale, prof.ssa Alba Sasso, l’Assessore al Welfare, dr.ssa Elena Gentile, sulla base dell’istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata del Servizio Formazione Professionale nonché Autorità di Gestione del P.O. FSE 2007/2013, dr.ssa Giulia Campaniello e dal Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, dr.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

Con DGR n. 23 del 20/01/2009, in conformità alle previsioni del PO FSE Puglia 2007-2013 “Asse II - Occupabilità” (categoria di spesa 65), è stato approvato lo schema di atto di intesa, successivamente sottoscritto dalla Regione Puglia e dalle Amministrazioni Provinciali, per il potenziamento dei servizi presso i Centri per l’Impiego con l’utilizzo del personale degli Enti di Formazione.

Le Province, nel rispetto di quanto previsto dal POR PUGLIA 2007/2013 per il potenziamento dei servizi al lavoro, si impegnano a provvedere al consolidamento delle attività già avviate e allo sviluppo

delle ulteriori attività utilizzando gli strumenti e le risorse umane, già individuate nel precedente periodo di programmazione, nei modi e nei termini indicati dal succitato Atto d'intesa.

A seguito delle risultanze delle attività di controllo e verifica poste in essere nel precedente periodo di programmazione, nonché di quelle riferite all'attuale periodo, al fine di definire ulteriormente alcuni aspetti riguardanti i rapporti intercorrenti tra la Regione Puglia e le Amministrazioni Provinciali, beneficiarie del finanziamento relativo al potenziamento dei Centri per l'Impiego con l'utilizzo del personale di cui sopra, nonché di consentire alle suddette Amministrazioni Provinciali una più corretta ed agevole attività di rendicontazione delle spese, in ossequio alla normativa nazionale e comunitaria in materia di gestione degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, si rende necessaria l'adozione delle "Linee Guida per le azioni di potenziamento dei servizi per il Lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei Centri per l'Impiego" (allegato "A") con la conseguente modifica ed integrazione dell'atto di intesa già sottoscritto (allegato "B")

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, su proposta dei Dirigenti del Servizio Formazione Professionale e del Servizio Politiche per il Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con il quale tra l'altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la dichiarazione posta in calce dai Dirigenti del Servizio Formazione Professionale e del Servizio Politiche per il Lavoro;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa e che si intende integralmente riportato;
- di approvare il documento "Linee Guida per le azioni di potenziamento dei servizi per il Lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei Centri per l'Impiego", che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato "A");
- di approvare lo schema di modifica ed integrazione dell'Atto di Intesa già sottoscritto dalle Amministrazioni Provinciali", che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato "B");
- di autorizzare gli Assessori al Welfare e al Diritto alla Studio e Formazione Professionale alla sottoscrizione dell'atto d'intesa di che trattasi per la parte di competenza della Regione Puglia;
- di autorizzare i competenti Servizi Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale, all'espletamento di tutte le procedure conseguenziali che si dovranno porre in essere;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A**REGIONE PUGLIA****Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione.****Servizio Formazione Professionale**

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Formazione Professionale

PO FSE 2007/2013
"Asse II Occupabilità" (categoria di spesa 65)

Linee Guida per le
Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno
all'attività dei centri per l'impiego

Indice

PREMESSA

- 1. Rapporti tra Regione Puglia Province Pugliesi (beneficiari finali)**
- 2. Centri Territoriali per l'impiego (oggi C.P.I) e operatori della formazione professionale**
- 3. Ammissibilità della spesa**
 - 3.1 Costo ammissibile al FSE e costo orario**
 - 3.2 Precisazioni sulla spesa ammissibile**
- 4. Documentazione da produrre in sede di verifica**
- 5. Linee Guida per la gestione dei rapporti Province/Enti di Formazione Professionale**
 - 5.1 Fatturazione dei costi**
 - 5.2 Fideiussione**
 - 5.3 Documentazione di spesa**
 - 5.4 Tracciabilità dei flussi finanziari**
 - 5.5 Protocollo unico Provincia/Ente di Formazione Professionale**

PREMESSA

Il Fondo Sociale Europeo (di seguito FSE) è lo strumento comunitario che favorisce l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche del mercato del lavoro e sostiene gli investimenti in capitale umano operate dagli stati membri.

Fra gli obiettivi prioritari del Fondo vi è lo *“sviluppo e la promozione di politiche attive del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento professionale dei giovani e di coloro che si reinseriscono nel mercato del lavoro”* (art. 1 Regolamento UE 1784/99 relativo al FSE).

Al fine di conseguire tale finalità, il Fondo sostiene misure volte a favorire l'ammodernamento ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi al lavoro.

Il Programma Operativo Regionale è il documento di programmazione che fissa gli obiettivi di medio periodo e stabilisce le modalità realizzative per gli interventi di politica del lavoro che usufruiscono del cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, con il coinvolgimento delle amministrazioni provinciali nelle funzioni esecutive di tali interventi.

Con atto n. 173 del 26 febbraio 2007 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo Regionale FSE (di seguito PO Puglia FSE) 2007-2013, che nell'Asse II- Occupabilità, identifica, fra le altre, la seguente attività: *“Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego anche attraverso la conferma delle azioni già svolte nel precedente periodo di programmazione”* (categoria di spesa 65), ove per azioni già svolte nel precedente periodo devono intendersi quelle relative alla Misura 3.1- *Organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego - Azione a.2- Costituzione dei Centri Territoriali per l'impiego*, di cui al Complemento di Programmazione (di seguito C.d.P.) POR Puglia FSE 2000-2006 approvato dalla Giunta Regionale con atti nn.1697/2000 e 1698/2000.

Il presente documento contiene le disposizioni relative all'ammissibilità delle spese riguardanti gli interventi finanziati dal PO Puglia FSE 2007-2013 Ob. 1 “Convergenza”, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051P0005) con riferimento in particolare all'Asse II -Occupabilità - *Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego*.

I beneficiari degli interventi dovranno gestire le attività di cui risulteranno affidatari, secondo le norme e i principi stabiliti nel presente documento, che fa riferimento alla vigente normativa comunitaria e nazionale:

- ☐ Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) 1784/1999
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 8 dicembre 2006, contenente le modalità di applicazione del Reg. (CE) 1083/2006
- Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- ☐ Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013
- ☐ Decreto del Presidente della Repubblica del n. 196 del 3 Ottobre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, relativo al “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE)n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione” in materia di ammissibilità della spesa
- Reg. (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE
- Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
- Tutti i regolamenti comunitari e la normativa nazionale e regionale esplicitamente richiamata nel presente vademecum

Le disposizioni previste in questo documento sostituiscono tutte le precedenti, a partire dalla data di approvazione con Delibera di Giunta Regionale, e sono disponibili sul sito <http://formazione.regione.puglia.it>.

Per quanto non contenuto nel presente documento si rinvia alla documentazione comunitaria e nazionale di riferimento. Eventuali ulteriori versioni e/o aggiornamenti del documento saranno approvate con Delibera di Giunta Regionale e saranno pubblicate sul sito internet di cui al precedente punto.

1. Rapporti tra Regione Puglia Province Pugliesi (beneficiari finali)

Il PO FSE Puglia 2007-2013 all' "Asse II- Occupabilità" stabilisce che i beneficiari degli interventi saranno prevalentemente enti di formazione accreditati, istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati, imprese, servizi per l'impiego e singoli individui.

Pur non facendo esplicito riferimento alle Province, il beneficiario degli interventi in oggetto: *"Azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego anche attraverso la conferma delle azioni già svolte nel precedente periodo di programmazione"*, è identificabile nelle medesime Province sulla base delle considerazioni di seguito esposte.

Con Decreto Legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali, a norma dell'articoli 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro. A seguito di tale Decreto, il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato legge regionale 19/99 *"Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego"*, che all'art. 7 prevede la costituzione, su base territoriale, di un nuovo modello organizzativo per l'erogazione di servizi innovativi per il lavoro, denominati "Centri territoriali per l'impiego" (di seguito C.T.I.). Nel medesimo art. 7 viene demandato alle Province il compito di istituire, localizzare e organizzare operativamente tali nuove articolazioni dei servizi all'impiego, specificando che essi devono, tra l'altro, garantire in via prioritaria i servizi legati alle politiche attive del lavoro.

La stessa Misura 3.1 di cui al C.d.P. POR Puglia FSE 2000-2006, tra i beneficiari finali prevedeva, tra gli altri, anche le Province che pertanto sono state individuate come soggetto attuatore della realizzazione dei C.T.I. previsti nel loro ambito territoriale dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 115/01 che ne indica anche i criteri.

Con Atto d'Intesa, approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazioni n. 1204/2001 e 1604/2001, sono state disciplinate le modalità di realizzazione dei C.T.I. e sono stati individuati i servizi che gli stessi avrebbero dovuto erogare ai cittadini anche in esecuzione delle deleghe alle Regioni e Province, delle attività previste dal D. lgs. 469/1998 e dalla L.R. n. 19/99.

Essendosi completato il processo di trasferimento delle funzioni sopra richiamate e avendo le Province realizzato quanto già previsto nel C.d.P. POR Puglia FSE 2000-2006, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 23 del 20/01/2009, ha approvato il nuovo Atto d'Intesa, tra la Regione Puglia e le Province Pugliesi, in conformità alle previsioni del PO Puglia FSE 2007-2013 "Asse II Occupabilità" (categoria di spesa 65), che potenzi i servizi già effettuati presso i Centri per l'Impiego (di seguito C.P.I.) con l'utilizzo del personale degli Enti della Formazione Professionale, secondo le modalità in esso indicate.

Con il suddetto Atto d'intesa le Province, nel rispetto di quanto previsto dal PO Puglia FSE 2007-2013 per il potenziamento dei servizi al lavoro, si sono impegnate a provvedere al consolidamento delle attività già avviate e allo sviluppo delle ulteriori attività utilizzando gli strumenti e le risorse umane, già individuate nel precedente periodo di programmazione e si sono impegnate a ricercare altrove le ulteriori professionalità mancanti, previa contrattazione con le OO.SS., a seguito della verifica della inesistenza della professionalità richiesta tra il personale già in servizio presso gli Enti di Formazione Professionale.

Nel suddetto Atto d'intesa è altresì previsto che le Province, nei confronti dei suddetti lavoratori, per la realizzazione delle attività di cui al PO Puglia FSE 2007-2013, "Asse II Occupabilità" (categoria di spesa 65), siano titolari dell'esercizio del potere direttivo (stante la dipendenza funzionale) fatta salva ogni altra comunicazione all'Ente di provenienza.

2. Centri Territoriali per l'Impiego (oggi C.P.I.) e operatori della formazione professionale

La L.R. n°19/99 all' art. 7, punto 7 prevede che in sede di prima costituzione dei C.T.I., vengono utilizzate funzioni e risorse umane delle ex sezioni circoscrizionali per l'impiego e, al punto 8 che, con successivi atti anche regolamentari o legislativi, i centri medesimi siano dotati di ulteriori risorse umane per l'attuazione dei servizi di osservatorio sul mercato del lavoro, di orientamento e informazione.

La L.R. n. 14/01, di accompagnamento al bilancio 2001, così come modificato dalla L.R. n.32/2001, all'art. 41 stabilisce che le Province possano sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti gestori di attività formative secondo la previsione contenuta nella misura 3.1 del C.d.P. POR Puglia FSE 2000-2006.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1820 dell'11dicembre2001, ha approvato i criteri per l'utilizzazione nei C.T.I. degli operatori per la formazione professionale già inseriti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della L.R. n. 54/78, previa stipula di apposita convenzione con l'ente di provenienza.

La Deliberazione della Giunta Regionale n.115 del 20 febbraio 2001 prendendo atto dello studio elaborato dall'IPRES,prevede l'istituzione di 41 C.T.I. su tutto il territorio regionale e di destinare a ciascun Centro un numero di dieci operatori.

Successivamente con Deliberazioni nn. 970 del 9 luglio 2002, 1170 del 8 agosto 2002, 2258 del 23 dicembre 2002 e 588 del 6 maggio 2003, il numero degli operatori da utilizzare nei C.T.I. è stato incrementato da numero 410 a numero 474.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 10 febbraio 2010, con la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte degli operatori della formazione professionale, viene definita l'attuale ripartizione su base provinciale degli operatori medesimi di seguito elencata:

- Provincia di Bari n. 160 unità
- Provincia di Brindisi n. 40 unità
- Provincia di Foggia. n. 76 unità
- Provincia di Lecce. n. 84 unità
- Provincia di Taranto n. 60
- Provincia BAT n. 54

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 23 marzo 2010 è stato approvato il Masterplan dei Servizi per il lavoro, al fine di indicare gli obiettivi di sistema e di servizio da raggiungere a livello regionale per potenziare e qualificare l'azione dei C.P.I., per quanto attiene sia ai servizi da erogare in favore di cittadini e imprese, sia alle politiche attive del lavoro da attuare nel territorio di riferimento. Il Masterplan pertanto identifica tra l'altro le attività e i servizi che devono esse svolti presso i C.P.I..

In attuazione delle deliberazioni innanzi richiamate, gli operatori della formazione professionale, già inseriti nell'albo e nell'elenco di cui al soppresso art. 26 della L.R. n. 54/78, e assunti con contratto a tempo indeterminato dagli Enti di Formazione Professionale sono da questi temporaneamente comandati presso i C.P.I. e, di conseguenza, operano, sotto la responsabilità funzionale e gerarchica delle Province.

La struttura giuridica del comando, peraltro, incide anche sull'ammissibilità e sulla rendicontabilità di alcune voci di spesa.

3. Ammissibilità della spesa

3.1 Costo ammissibile al FSE e Costo orario

I formatori che operano presso i C.P.I. sono e restano dipendenti a tempo indeterminato degli Enti di Formazione Professionale i quali, pertanto, sono tenuti a pagare loro i trattamenti retributivi nonostante i relativi oneri possano essere ammissibili al Fondo Sociale Europeo (FSE).

Senonché, non ogni voce retributiva e/o trattamento economico previsto dal CCNL Formazione Professionale (di seguito CCNL FP) vigente (attualmente 2007-2010) o dal contratto individuale di lavoro costituisce, per ciò stesso, costo ammissibile secondo le regole del FSE. Di qui, appunto, la necessità di chiarire le modalità di calcolo del “costo orario” dell’operatore che può essere finanziato dal FSE.

Fermo restando che l’applicazione del CCNL FP 2007-2010 da parte degli Enti di Formazione Professionale costituisce condizione necessaria per la valida sottoscrizione dei Protocolli d’Intesa da parte degli stessi con le Province Pugliesi, così come condizione necessaria è altresì l’applicazione integrale dell’eventuale rinnovo del CCNL FP, ai fini della determinazione del costo orario rimborsabile dal FSE l’Ente datore di lavoro dovrà procedere come segue:

- **determinare il costo orario** calcolato su base annuale di ciascun operatore utilizzato, secondo il modello allegato al presente documento (Cfr. **Allegato 1**).
- durante lo svolgimento delle attività, **integrare**, per la parte di propria competenza le informazioni contenute nel **report di presenze mensile individuale** redatto sulla base del modello allegato al presente documento (Cfr. **Allegato 2**), elaborato a cura dell’operatore. In dettaglio l’operatore riporterà sul report di presenze mensile le ore di lavoro effettivamente svolte per ciascuna tipologia di attività, trasmetterà il report, preventivamente vistato dal responsabile del C.P.I. di appartenenza, all’Ente di Formazione Professionale che, attesterà le ore lavorate (voce **A** dell’**Allegato 2**) e specificherà le ore non lavorate (voce **B** dell’**Allegato 2**) e le ore per ferie, riposi per festività e festività soppresse (voce **C** dell’**Allegato 2**).
- **riportare** per ciascun operatore, sul **report riepilogativo delle presenze mensili totali e dei costi fatturati**, redatto sulla base del modello allegato al presente documento (Cfr. **Allegato 3**), che rappresenterà un allegato alla fattura mensile, il numero di ore mensili lavorate (voce **A** dell’**Allegato 2**), il numero di mensili non lavorate (voce **B** dell’**Allegato 2**) e le ore per ferie, riposi per festività e festività soppresse (voce **C** dell’**Allegato 2**).
- **riportare** per ciascun operatore, sul prospetto mensile di **calcolo del costo non a carico Ente di Formazione**, redatto sulla base del modello allegato al presente documento (Cfr. **Allegato 4**), il totale del costo relativo alle ore non lavorate che non è a carico dell’Ente di Formazione Professionale e che quindi non è ammissibile a cofinanziamento FSE.

Nel determinare il costo orario del lavoratore ammissibile al FSE, in particolare, l’Ente di formazione dovrà inserire nella base di calcolo non tutte le voci retributive previste dal CCNL FP, bensì soltanto quelle che spettano al lavoratore anche allorché sia in regime di comando (come nel caso di specie); con esclusione, quindi, di tutte le voci – comunque denominate – che spettano al lavoratore in quanto direttamente dipendente dell’Ente datore di lavoro ma che non sono ammissibili a cofinanziamento FSE.

Il **costo orario** calcolato su base annuale, deve prendere in considerazione le seguenti voci retributive, anche differite:

1. L’importo totale annuo della **retribuzione lorda** già percepita dal dipendente, costituito essenzialmente dai seguenti elementi aventi carattere di stabilità e ricorrenza:
 - a. Paga base ed eventuali integrazioni favorevoli;
 - b. Indennità di contingenza;
 - c. Indennità per vacanza contrattuale;
 - d. P.E.O.I (CCNL FP 2007/2010);

- e. Fondo Incentivi;
- f. Scatti di anzianità;
- g. Assegno ad personam (esclusivamente con le specifiche di cui al successivo paragrafo 3.2);
- h. Eventuali superminimi solo se previsti in apposito contratto individuale sottoscritto dalle parti.

Sono esclusi dal computo gli elementi variabili della retribuzione, non rendicontabili in ambito FSE, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- indennità varie;
- eventuali trattamenti accessori derivanti da accordi regionali e/o di ente;
- elementi distinti della retribuzione;
- elementi aggiuntivi della retribuzione;
- la maggiorazione per lavoro straordinario;
- la maggiorazione per turni e lavoro notturno;
- le diarie, le indennità di trasferta e missione (per la parte relativa al trattamento economico retributivo);
- l'una tantum e gli arretrati che rappresentano emolumenti occasionali.

Tutti gli elementi della retribuzione dovranno risultare dal Libro Unico del dipendente, relativo al mese di dicembre dell'anno precedente.

2. **La tredicesima mensilità.**
3. **L'INPS a carico del datore di lavoro.**
4. **L'INAIL a carico del datore di lavoro.**
5. **L'accantonamento annuo di TFR.**
6. **L'IRAP (se dovuta).**

Per il calcolo del **costo orario**, l'importo così ottenuto dovrà essere diviso per il monte ore di lavoro convenzionale previsto dal CCNL Formazione Professionale 1590 ore, come meglio specificato nell'**Allegato 1**.

Il **costo ammissibile** degli operatori sarà pertanto pari al **costo orario** determinato su base annuale per il numero di ore lavorate (voce **A** dell'**Allegato 2**) e non lavorate (voce **B** dell'**Allegato 2**), detratto l'ammontare del costo relativo alle ore non lavorate che non è a carico dell'Ente di Formazione Professionale di cui all'**Allegato 4**. Il costo portato in detrazione dovrà essere debitamente giustificato e documentato come di seguito specificato.

Si precisa che nel calcolo delle ore non lavorate non dovranno essere computate le ore relative agli esoneri a tempo pieno e semiesoneri sindacali di cui al successivo paragrafo 3.2 numero 10, in quanto non ammissibili e che dovranno essere separatamente indicate nei report di presenze mensili individuali e totali (Cfr **Allegato 2** e **Allegato 3**)

Il costo orario è fisso ed imm modificabile per l'intero anno di riferimento, fatte salve eventuali modifiche di carattere straordinario (ad es., modifica contrattuale, modifiche normative), che dovranno essere preventivamente comunicate dall'Ente di Formazione Professionale alle Province tramite modello **Allegato 1** sostitutivo.

3.2 Precisazioni sulla spesa ammissibile

Premesso che:

- ai fini dell'ammissibilità della spesa i riferimenti normativi sono esclusivamente quelli in materia di FSE, richiamati in premessa, e non già esclusivamente il Contratto Collettivo Nazionale per la Formazione Professionale (di seguito CCNL FP) di riferimento;
- il CCNL FP attualmente in vigore è il CCNL FP 2007/2010, rinnovato tacitamente alla scadenza del 31 dicembre 2010, in quanto non ancora sostituito da un nuovo Contratto Collettivo Nazionale;
- si riscontra l'assenza ad oggi di Accordi di Contrattazione Decentrata relativi al vigente CCNL FP 2007/2010;

si forniscono le seguenti precisazioni in ordine all'ammissibilità della spesa:

1. Straordinario

Eventuali oneri relativi al lavoro straordinario possono essere riconosciuti se riferiti alle ore aggiuntive effettivamente prestate per le attività previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 23 marzo 2010 ed eventuali successive note esplicative, così come evidenziato nei *report* di presenze mensili (Cfr. **Allegato 2**).

Si precisa che gli straordinari dovranno essere debitamente giustificati, motivati dal responsabile del C.P.I. e previamente autorizzati dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia.

Tali oneri sono ammissibili comunque sempre nei limiti del costo massimo annuo previsto per singolo operatore come da impegno di spesa e nei limiti orari previsti dal CCNL FP di riferimento. Si precisa che non è ammissibile il costo relativo alla maggiorazione per lavoro straordinario.

2. Assegno ad personam

Sono ammissibili esclusivamente gli oneri relativi all'assegno ad personam di cui all'art 29 lettera C punto 8 del CCNL FP 98/2003, in quanto assimilabili ad un elemento fisso della retribuzione.

Con il CCNL FP 2007/2010, tale assegno ad personam rimane in vigore, in quanto non riassorbibile dai rinnovi contrattuali. Tale assegno non sarà ammissibile in caso di passaggio dal V al VI livello.

Il livello di provenienza VB originario sarà valutato sulla base dell'inclusione dei nominativi nelle graduatorie approvate a seguito dell'accordo decentrato del 18 giugno 2002.

3. Fondo Incentivi

L'istituto del Fondo Incentivi, così come **attualmente** strutturato nell'ordine massimo dell'8%, configura le indennità corrisposte a tale titolo come assimilabili ad un elemento fisso della retribuzione in quanto:

- erogate per tredici mensilità, indistintamente a tutti gli operatori della Formazione Professionale,
- non riconducibili a logiche di produttività aziendale degli Enti di Formazione Professionale, ma al maggior impegno derivante dall'innovazione e complessità del sistema regionale della Formazione Professionale.

Ai fini della ammissibilità della spesa in oggetto al cofinanziamento FSE, eventuali variazioni di tali indennità, previste dalla Contrattazione Regionale e/o di Ente di Formazione, sia nei presupposti che nell'ammontare, dovranno essere oggetto di apposita valutazione da parte dell'Amministrazione Regionale.

4. Progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.)

La Progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.) di cui all'art. 25 lettera D del CCNL FP 2007/2010 è ammissibile nei limiti previsti dallo stesso.

5. Spese per Buoni pasto

Le spese per i buoni pasto, soggette a fatturazione separata, sono ammissibili secondo le modalità previste dall'art. 27 del CCNL FP 2007/2010 purché debitamente giustificate come evidenziato nel successivo paragrafo 5.

6. Spese per missioni

I rimborsi spese per le missioni effettuate dagli operatori, sono ammissibili nei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, purché le stesse siano state effettuate nello svolgimento delle attività inerenti l'azione finanziata, previamente autorizzate dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia e adeguatamente motivate. Non è ammissibile un trattamento economico retributivo ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 48 punto 2) del CCNL FP 2007-2010.

Tali oneri sono ammissibili comunque sempre nei limiti del costo massimo annuo previsto per singolo operatore come da impegno di spesa.

7. Trattamento di fine rapporto (TFR)

La quota di trattamento di fine rapporto maturata dal lavoratore durante il periodo di permanenza presso i C.P.I. è ammissibile purché rappresenti un costo dell'Ente di Formazione Professionale risultante dalle scritture contabili dello stesso (vedi paragrafo successivo n. 4 punto i).

8. Rivalutazione TFR

La rivalutazione TFR non è ammissibile ai sensi della normativa FSE di riferimento.

9. Permessi sindacali

Sono ammissibili soltanto i costi relativi ai permessi sindacali delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) nominate ai sensi dell'art.17 lettera A CCNL FP 2007/2010 purchè le presenze alle riunioni sindacali siano debitamente certificate.

Ai fini dell'ammissibilità si specifica quanto segue:

- qualora non siano state ancora nominate le RSU e restino in carica le RSA di Istituzione Formativa previste dal precedente CCNL FP 1998-2003, i criteri di calcolo del complesso dei permessi retribuiti devono essere quelli previsti dai commi 2 e 4 dell'art. 17 lettera A CCNL FP 2007/2010.
- l'Istituzione Formativa è rappresentata dal singolo C.P.I. di appartenenza.

10. Esoneri a tempo pieno e Semiesonero sindacale (Distacchi sindacali)

I costi relativi all'esonero a tempo pieno e al semiesonero per motivi sindacali, non sono ammissibili le relative ore dovranno essere debitamente e separatamente indicate nel report di presenze mensile individuale (Cfr **Allegato 2**) e nel report riepilogativo delle presenze mensili totali e dei costi fatturati (Cfr **Allegato 3**).

11. Livelli professionali contrattuali

Fermo restando il requisito del V livello d'ingresso per gli operatori della formazione, previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 10 febbraio 2010, saranno ammissibili anche i costi relativi agli operatori di VI livello (conseguito per anzianità di servizio) in relazione alle mansioni da svolgere, sempre in conformità alle attività previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 23 marzo 2010.

12. Luogo di svolgimento dell'attività

Al fine del riconoscimento della relativa spesa, gli operatori della formazione professionale devono essere impegnati di norma nei C.P.I. per le attività previste e poste a carico dei C.P.I. medesimi.

13. Utilizzo degli operatori della formazione professionale dislocati all'esterno dei C.P.I.

In merito all'utilizzo degli operatori della formazione professionale dislocati logisticamente fuori dalle sedi dei C.P.I., si precisa che:

- il dislocamento degli operatori presso sedi esterne ai C.P.I. deve essere autorizzato dalla Provincia, di concerto con la Regione anche al fine di consentire lo svolgimento di controlli in itinere da parte del proprio ufficio Monitoraggio Vigilanza e Controllo;
- le attività svolte dagli operatori dislocati esternamente devono essere esclusivamente le medesime di quelle svolte nei C.P.I. e sottoposte a una procedura di controllo individuata tramite apposita convenzione (Protocollo d'intesa Province/Enti di Formazione Professionale) che preveda, tra l'altro, l'inoltro di rapporti di attività svolta, controfirmati dal responsabile del C.P.I. territorialmente competente e dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia stessa;
- gli operatori dislocati nelle sedi esterne ai C.P.I., in quanto articolazioni logistiche-territoriali dei suddetti Centri, devono rimanere funzionalmente e gerarchicamente dipendenti dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui all'art. 3 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000;
- le attività svolte dagli operatori dislocati nelle sedi esterne ai C.P.I. devono essere opportunamente documentate e riscontrabili, in termini di utenza servita, conformemente alle modalità previste per la tracciabilità del servizio fornito per gli operatori dislocati presso i C.P.I..

Infine si ribadisce il carattere di eccezionalità del dislocamento di cui sopra, che deve essere dettato sempre e comunque da necessità di servizio all'utenza e da esigenze di incontro tra la domanda e offerta o per la gestione di progetti speciali, aspetti che devono essere opportunamente valutati in sede di autorizzazione dalla Provincia di concerto con la Regione.

4. Documentazione da produrre in sede di verifica

Si elenca di seguito la documentazione da produrre in sede di verifica delle spese sostenute:

- a) Fatture mensili degli Enti di Formazione Professionale;

- b) Determina di liquidazione delle fatture mensili agli Enti di Formazione Professionale e Mandati della Ragioneria Provinciale con indicazione del capitolo di bilancio dedicato;
- c) Prospetto riepilogativo mensile delle competenze, in formato elettronico e cartaceo, per ciascun Ente di Formazione Professionale (redatto a cura dell'Ente di Formazione Professionale e trasmesso alla Provincia);
- d) Libro Unico del lavoro mensile su modello autorizzato INAIL;
- e) Documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle competenze nette (bonifico bancario e/o e/c bancario) agli operatori impiegati nei C.P.I..

In caso di pagamento cumulativo di tutti i dipendenti dell'Ente di Formazione Professionale, dovrà essere prodotto un prospetto esplicativo analitico, in cui si dettagli l'ammontare delle competenze nette pagate a ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale, all'interno del quale possano essere tracciate le somme di competenza degli operatori impiegati nei C.P.I., oggetto di rendicontazione.

I pagamenti dovranno essere effettuati e documentati in conformità alla normativa vigente per la tracciabilità dei flussi finanziari(ex art.2 -3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni).

- f) F24 dedicato (specificatamente ed esclusivamente riferito agli operatori impiegati nei C.P.I.), con ricevuta telematica di presentazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante il pagamento delle ritenute operate e degli oneri sociali.

Nel caso in cui l'F24 di cui sopra non sia dedicato e quindi sia un documento di pagamento cumulativo, dovrà essere necessariamente accompagnato da un prospetto esplicativo analitico , in cui si dettagli l'ammontare delle ritenute e gli oneri sociali pagati per ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale, all'interno del quale possano essere tracciate le somme di competenza degli operatori dei C.P.I. oggetto di rendicontazione.

- g) Estremi del pagamento dell'IRAP dell'anno precedente, se è stata quantificata nei prospetti di calcolo del costo orario nonché,dichiarazione IRAP con relativa ricevuta telematica di presentazione.
- h) Modelli DM10 e ricevuta telematica di presentazione dell'Agenzia delle Entrate, accompagnati da un prospetto esplicativo analitico, in cui si dettagli l'ammontare degli oneri contributivi per ciascun operatore impiegato presso l'Ente di Formazione Professionale, all'interno del quale possano essere tracciate le somme di competenza degli operatori dei C.P.I. oggetto di rendicontazione.
- i) Tabulato nominativo del TFR (con evidenza degli operatori impiegati nei C.P.I.) accompagnato dalla documentazione contabile attestante l'avvenuta iscrizione in contabilità del relativo costo (schede di contabilità generale e relativo raccordo con bilancio annuale approvato).
- j) Per gli enti con un organico superiore a 50 dipendenti, F24 con ricevuta telematica di presentazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante l'avvenuto versamento del TFR al Fondo tesoreria INPS o altra documentazione contabile di pagamento prevista per i versamenti alle previdenze integrative.
- k) Prospetti di calcolo del costo orario su base annuale degli operatori in formato cartaceo ed elettronico, redatti a cura degli Enti di Formazione Professionale, utilizzando il modello di cui all'**Allegato 1**, accompagnati da fotocopia del Libro Unico del mese di dicembre, dell'anno precedente del dipendente, utilizzato per il calcolo del costo orario.
- k) Report di presenze mensile individuale per ciascun operatore, in formato cartaceo ed elettronico, redatto sulla base dello standard di cui all'**Allegato 2**, sottoscritto dal medesimo lavoratore e dal responsabile dell'Ente di Formazione di appartenenza, nonché vistato dal responsabile del C.P.I. e dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia;
- l) Report riepilogativo delle presenze mensili totali e dei costi fatturati, in formato cartaceo ed elettronico, per tutti gli operatori di ciascun Ente di Formazione, sulla base dello standard di cui all'**Allegato 3**, sottoscritto dal responsabile dell'Ente di Formazione e vistato dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia.
- m) Prospetto mensile di calcolo, in formato cartaceo ed elettronico , del costo per ore non lavorate non a carico dell'Ente di Formazione redatto per ciascun operatore, sulla base dello standard di cui

all'**Allegato 4** e relativa documentazione giustificativa: Libro Unico mensile per operatore, e Modello DM10 di cui al precedente punto h).

- n) Elenco nominativo degli operatori ai quali sono stati erogati i buoni pasto siglato dagli stessi per avvenuto ricevimento (con evidenza dei nominativi degli operatori impiegati nei C.P.I.) e relativa fattura di addebito alla Provincia.
- o) Fattura di addebito alla Provincia dei costi effettivamente sostenuti dall'Ente di Formazione Professionale per le polizze fideiussorie sottoscritte.
- p) Documentazione giustificativa dei costi effettivamente sostenuti dall'ente di formazione professionale per le polizze fideiussorie sottoscritte: polizze fideiussorie e quietanze di pagamento delle stesse.
- q) Registro di contabilità generale (Libro giornale o equivalenti) da cui risulti la registrazione dei pagamenti effettuati in relazione ai costi rendicontati.

5. Linee guida per la gestione dei rapporti Province Pugliesi/Enti di Formazione Professionale

Premesso che, come precedentemente evidenziato:

- i beneficiari degli interventi in oggetto sono le Province Pugliesi che in quanto tali sono tenute al rispetto degli obblighi previsti nell'Atto d'Intesa sottoscritto con la Regione Puglia ed in generale della vigente normativa in materia nazionale, regionale e comunitaria;
- le Province Pugliesi stipulano con gli Enti di Formazione Professionale, Protocolli per l'attuazione dell'Intesa con la Regione Puglia in merito alla collaborazione nei C.P.I. degli operatori della formazione professionale di cui al soppresso art. 26 della L.R. 54/78;

si forniscono le indicazioni di seguito elencate attinenti il rapporto Province /Enti di Formazione Professionale, strettamente correlate agli aspetti della rendicontazione e ammissibilità della spesa.

5.1 Fatturazione dei costi

I costi degli operatori impiegati presso i C.P.I., fatturati mensilmente dagli Enti di Formazione professionale alle Province, dovranno corrispondere agli oneri effettivamente consuntivabili nel mese di riferimento, secondo le presenti Linee Guida, e determinati come dettagliato nel precedente paragrafo 3.1 nella sezione relativa al costo ammissibile.

5.2 Fideiussione

Le erogazioni mensili agli Enti della Formazione Professionale da cui dipendono gli operatori impiegati presso i C.P.I., dovranno essere assistite da polizze fideiussorie trimestrali, per un importo pari a un quarto dell'impegno di spesa annuale previsto dalla Regione Puglia per tutti gli operatori di propria pertinenza, rinnovabili di trimestre in trimestre fino a conclusione dell'anno, rilasciata da banche e imprese di assicurazione indicate nella legge 10.06.1982, n. 348, da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/93.

Il costo della fideiussione in oggetto fatturata separatamente dall'Ente di Formazione Professionale alla Provincia, sarà rendicontabile ai sensi del DPR 196 del 3 ottobre 2008, art. 3 punto 4., unitamente al costo dell'operatore e nei limiti dell'impegno massimo di spesa previsto annualmente dalla Regione Puglia.

5.3 Documentazione di spesa

I giustificativi di spesa devono essere disponibili presso la Provincia in copia conforme agli originali ubicati presso le sedi degli Enti di Formazione Professionale, previa apposizione degli stessi Enti, del timbro "*Regione Puglia FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità Categoria di spesa 65*".

I giustificativi di spesa e la restante documentazione pertinente devono essere organizzati, conservati ed esibiti alle Province dagli Enti di Formazione Professionale, con riferimento all'attività oggetto di finanziamento in base al principio della *"contabilità separata"*.

Le Province a loro volta disporranno di una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente ciascuna operazione con modalità finalizzate a permettere il controllo.

5.4 Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Province forniranno agli Enti di Formazione Professionale le indicazioni in merito all'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi ex art. 2 -3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.



5.5 Protocollo d'unico d'Intesa tra Province e Enti di Formazione Professionale

In applicazione delle presenti Linee Guida, le Province Pugliesi dovranno sottoscrivere con ciascun Ente di Formazione Professionale nuovi Protocolli d'Intesa in base ad uno schema unico e uguale per tutte.

Nello schema unico di Protocollo d'Intesa dovranno essere specificate:

- la tempistica di rendicontazione e di consegna della documentazione di spesa;
- le sanzioni a carico dell'Ente di Formazione Professionale nei casi di mancato rispetto delle indicazioni contenute nello stesso Protocollo d'Intesa;
- le modalità di archiviazione della documentazione contabile;
- le modalità di pubblicizzazione dei risultati dell'attività di orientamento nonché di informazione dell'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea in favore di tale intervento.

Allegato 1. Prospetto di calcolo del costo orario per operatore

 Unione europea Fondo sociale europeo			
Periodo di riferimento <input type="text"/>			
Luogo di Lavoro <input type="text"/>			
Ente di formazione <input type="text"/>		Matricola n. <input type="text"/>	
Dipendente <input type="text"/>		<input type="text"/>	
(Cognome)		(Nome)	
Descrizione	Modalità di calcolo		
Tipologia contrattuale (tempo indeterminato (TI))	<input type="text"/>		
Anzianità di servizio (certificata dall'ente)	<input type="text"/>		
Posizione INAIL	n. <input type="text"/>		
Area funzionale (3=erogazione)	<input type="text"/>		
Data assunzione Ente	<input type="text"/>		
Data entrata in servizio nel CTI	<input type="text"/>		
Livello	<input type="text"/>		
1 Retribuzione base	<input type="text"/>		
2 Indennità di vacanza contrattuale	<input type="text"/>		
3 Indennità di contingenza	<input type="text"/>		
4 Scatti di anzianità	<input type="text"/>		
5 P.E.O.I.	<input type="text"/>		
6 Assegno Ad personam (previsto nelle linee guida)	<input type="text"/>		
7 Superminimo	<input type="text"/>		
8 Fondo Incentivi	<input type="text"/>		
A Totale retribuzione MENSILE	0,00		
B Mensilità retribuite	13		
C=AxB Retribuzione annua	-		
D.1 INPS caricom Azienda	Retribuzione annua x	<input type="text"/>	0,00
D.2 Altre casse caricom Azienda	Retribuzione annua x	<input type="text"/>	0,00
D.3 INAIL carico Azienda	Retribuzione annua x	<input type="text"/>	0,00
D TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI	-		
E Trattamento di fine rapporto (TFR)	$((C:13,5)-((\%f.garanzia)))$	<input type="text"/>	-
F IRAP	$(C+D1+D2+E) \times$	<input type="text"/>	-
G TOTALE COSTO AZIENDA ANNUO	$C+D+E+F$	<input type="text"/>	-
Orario di lavoro convenzionale annuo	1.872		
Ferie (32 gg x 6 ore)	192		
Riposi per festività	24		
Festività soppresse	66		
H TOTALE ORE ANNO	Art. 36, comma 1 CCNL Formazione	<input type="text"/>	1.590
I COSTO ORARIO	$G:H$	<input type="text"/>	0,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

I sottoscritti consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiarano che le informazioni contenute nella presente scheda di rilevazione corrispondono al vero.

Firma per dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'Ente di Formazione

Allegato 2. Report presenze mensile individuale



Agenzia formativa

Cognome e nome

Mese e anno

[illegible]

(*) A cura dell'Operatore

*****) A cura dell'Ente di Formazione Professionale**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiarano che le informazioni contenute nella presente scheda di rilevazione corrispondono al vero.

Firma per dichiarazione sostitutiva dell'operatore del CPI

Visto del Responsabile del CPI

Visto del Dirigente del Settore Lavoro

Firma per dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'Ente di Formazione



Agenzia formativa

Mese e anno



[illegible]

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dichiara che le informazioni contenute nella presente scheda di rilevazione corrispondono al vero.

Firma per dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'Ente di Formazione

Allegato 4. Prospetto di calcolo costo non a carico Ente di Formazione

 UNIONE EUROPEA Fondo sociale europeo			
Ente di formazione		Matricola n.	
Dipendente		MESE	
		ANNO	
(Cognome)		(Nome)	
Imponibile Retributivo (da Libro Unico paga mensile) Imponibile Contributivo (da Libro Unico paga mensile)			
Totale Differenziale retributivo non a carico datore di lavoro ma a carico Inps			
X			0,00
Y1	INPS caricom Azienda	Retribuzione mensile x	0,00
Y2	Altre casse caricom Azienda	Retribuzione mensile x	0,00
Y3	INAIL caricom Azienda	Retribuzione mensile x	0,00
Y	TOTALE ONERI CONTRIBUTIVI		-
Z	IRAP	$(X+Y1+Y2) \times$	-
	TOTALE COSTO NON A CARICO ENTE	$(X+Y+Z)$	-

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

I sottoscritti consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

Firma per dichiarazione sostitutiva del Responsabile dell'Ente di Formazione

Allegato B

ATTO DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ATTO DI INTESA
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23 del 20/01/2009, tra la Regione Puglia e le Province Pugliesi, in conformità alle previsioni del PO Puglia FSE 2007-2013 Ob. 1 "Convergenza", approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 (2007IT051PO005) "Asse II"

L'anno del mese di , in Bari tra la Regione Puglia, Assessorato al Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale e Assessorato al Welfare (che di seguito sarà brevemente denominata Regione) C.F. , rappresentata da , autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente l'Amministrazione che rappresenta

e la Provincia di (che di seguito sarà brevemente denominata Beneficiario o Provincia), C.F. , nella persona del , autorizzato ad impegnare formalmente e legalmente l'Amministrazione che rappresenta.

SI CONCORDA E SOTTOSCRIVE QUANTO APPRESSO

Oggetto

Il presente Atto sostituisce gli artt.1, 3 e 5 dell'Atto di Intesa tra Regione Puglia e la Provincia di.....stipulato in data e aggiunge allo stesso gli artt. 7 e 8;

Art. 1

La Provincia beneficiaria dichiara di conoscere il contenuto delle azioni di cui al PO PUGLIA FSE 2007/2013 "Asse II - Occupabilità" (categoria di spesa 65) e si impegna con la sottoscrizione del presente atto:

a) ad osservare le disposizioni contenute nelle "Linee Guide per le azioni di potenziamento dei servizi per il lavoro, in particolare con il sostegno all'attività dei centri per l'impiego"(di seguito Linee Guida), approvate dalla Regione con D.G.R n....del.../.../2011 e prodotte in seguito alla fase di concertazione tecnica tra l'Amministrazione Regionale e quelle Provinciali, nel rispetto della normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria;

b) *ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, ed in particolare il Reg. (CE) n. 1083/2006, il Reg. (CE) n. 1081/2006, nonché il Reg. (CE) n. 1828/2006 e successive modificazioni;*

c) *a rispettare le indicazioni del PO in materia di aspetti trasversali, ed in particolare assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di formazione, pari opportunità, aiuti di Stato, norme ambientali e sistemi informatici;*

d) *dotarsi e garantire l'esistenza e l'utilizzo di un sistema di contabilità separato o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle attività realizzate che dovranno essere registrate in via continuativa e in tempo reale rispetto alla produzione dei documenti secondo le modalità definite dall'Autorità di Gestione FSE e dalle Linee Guida nel rispetto dei principi del T.U.E.L. e dei regolamenti di contabilità delle Amministrazioni Provinciali;*

e) *assicurare la conservazione dei documenti, comprovanti la correttezza delle attività svolte, in originale ed in formato elettronico per:*

- tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo ai sensi dell'art. 89 par. 3 del Reg. 1083/06, ovvero tre anni successivi all'accettazione da parte della Commissione della dichiarazione di chiusura;

-tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale ai sensi dell'art. 88 del Reg. 1083/06, con riferimento alle operazioni rientranti nella stessa. In questa ipotesi l'Autorità di Gestione FSE comunicherà alle Province le operazioni rientranti nella chiusura parziale dando indicazioni esatte sul termine di conservazione della documentazione almeno per i tre anni successivi alla chiusura del programma, secondo quanto disposto dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dall'art. 19 Reg. (CE) n. 1828/2006, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulla conservazione degli atti delle PPAA;

f) *presentare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, all'Autorità di Gestione FSE per la relativa approvazione, un Piano esecutivo e finanziario sulla sostenibilità del costo annuale dell'operazione relativo all'intero periodo annuale successivo;*

g) *produrre in sede di verifica delle spese sostenute, la documentazione necessaria per il controllo amministrativo-contabile di primo livello, di secondo livello nonché per i controlli di ogni altro organismo preposto e previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;*

h) *garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e, in particolare, dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e successive modifiche che disciplina le responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico;*

i) *stipulare entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente Atto, con gli Enti di Formazione Professionale convenzionati, Protocolli d'Intesa in applicazione delle Linee Guida, secondo uno modello unico, preliminarmente condiviso da tutte le Province Pugliesi;*

j) *farsi rilasciare, ai fini delle erogazioni mensili, dagli Enti di Formazione Professionale convenzionati apposita polizza fideiussoria, secondo quanto previsto dalle Linee Guida; il costo di tale polizza fideiussoria, fatturato separatamente dagli Enti di Formazione Professionale alla Provincia, sarà rendicontabile da quest'ultima, unitamente ai costi degli operatori impiegati presso i Centri per l'Impiego e nei limiti del costo annuale dell'operazione di cui alla precedente lettera f).*

k) *garantire il rispetto di ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria in vigore, e fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari, dal Quadro Strategico Nazionale, dal Programma Operativo, dall'Autorità di Gestione FSE per tutta la durata del presente Atto di Intesa;*

l) *per la gestione finanziaria dell'operazione, la Provincia dovrà obbligatoriamente utilizzare il sistema informatico Mirweb predisposto dall'Autorità di Gestione FSE.*

Art. 2

Omissis

Art. 3

Per l'utilizzo degli operatori, la Provincia, sentite le OO.SS. e di concerto con la Regione, stabilirà la sede di servizio sulla base delle necessità dei Servizi pubblici per l'Impiego (determinate anche con riferimento al bacino di utenza), nonché eccezionalmente (per necessità di servizio all'utenza, per esigenze di incontro tra la domanda e offerta o per la gestione di progetti speciali), l'eventuale dislocamento degli

operatori presso sedi situate all'esterno dei Centri per l'Impiego, individuate dalla stessa Provincia quali articolazioni logistiche-territoriali dei Centri medesimi.

La Provincia, nei confronti degli operatori degli Enti di Formazione Professionale impiegati nei Centri per l'Impiego, è titolare dell'esercizio del potere direttivo, stante la dipendenza funzionale fatta salva ogni altra comunicazione all'Ente di provenienza.

Art. 4

Omissis

Art. 5

La rendicontazione avverrà, in riferimento alle spese effettivamente sostenute dalla Provincia e inserite nel sistema informativo Mirweb, mediante presentazione di rendiconti trimestrali, con annessa dichiarazione sottoscritta dal Dirigente responsabile del Servizio dell'Amministrazione Provinciale, attestante che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente.

Al termine delle attività previste annualmente, la Provincia presenterà il rendiconto riepilogativo annuale delle spese sostenute e inserite nel sistema informativo Mirweb, con annessa dichiarazione sottoscritta dal Dirigente responsabile del Servizio dell'Amministrazione Provinciale attestante che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente.

La Provincia garantisce l'inserimento di tutti i giustificativi di spesa relativi all'attuazione del presente Atto sul sistema informativo Mirweb, secondo le modalità e i tempi previsti dall'Autorità di Gestione FSE.

L'Autorità di Gestione FSE svolgerà i controlli previsti dal proprio Sistema di Gestione e Controllo in merito all'operazione in oggetto.

La Provincia si impegna a trasmettere trimestralmente alla Regione una relazione delle attività svolte con il supporto degli operatori utilizzati presso i Centri per l'impiego, contenente l'indicazione della tipologia e del numero di utenza servita.

Art. 6

Omissis

Art. 7

Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nelle Linee Guida è applicabile la normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Articolo 8

Nelle more della sottoscrizione dei Protocolli d'Intesa di cui al precedente art. 1 lettera i) tra ciascuna Provincia e gli Enti di Formazione Professionale, saranno applicabili le disposizioni dei Protocolli d'Intesa già stipulati, ferme restando le disposizioni previste nelle Linee Guida ai paragrafi 3.2 e 4, con riferimento alla ammissibilità della spesa rendicontata e alla documentazione da produrre in sede di verifica laddove applicabile.

Visto, letto e sottoscritto